



Autonoleggio - ANIASA

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

148 - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE in forma abbreviata ASTRI - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2006	31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2% ¹	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/01/2007	30/06/2013	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/07/2013	31/08/2016	2%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/09/2016	31/12/2020	2%+1% ³	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/01/2021	ad oggi	2%+1,5% ⁴	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti firmatarie del CCNL hanno stabilito l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all' 1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Per i lavoratori già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione del presente accordo, tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori non iscritti le Parti definiranno, a partire dal prossimo mese di settembre, le modalità applicative del versamento del contributo aziendale, prevedendo specifici percorsi informativi dei dipendenti coinvolti. L'applicazione di tale previsione normativa, riferita ai non iscritti, è condizionata alla verifica e compatibilità con la normativa COVIP vigente.

⁴ CCNL 23/10/2019. "A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", attualmente pari all'1%, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti."

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2% ²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/01/2007	30/06/2013	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ²⁻³	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/07/2013	31/08/2016	2%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ²⁻³	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/09/2016	31/12/2020	2%+1% ⁴	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/01/2021	ad oggi	2%+1,5% ⁵	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti firmatarie del CCNL hanno stabilito l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all' 1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Per i lavoratori già iscritti al Fondo ASTRI alla data di

sottoscrizione del presente accordo, tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori non iscritti le Parti definiranno, a partire dal prossimo mese di settembre, le modalità applicative del versamento del contributo aziendale, prevedendo specifici percorsi informativi dei dipendenti coinvolti. L'applicazione di tale previsione normativa, riferita ai non iscritti, è condizionata alla verifica e compatibilità con la normativa COVIP vigente.

⁴ CCNL 23/10/2019. "A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", attualmente pari all'1%, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti."

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2% ²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/01/2007	30/06/2013	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ²⁻³	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/07/2013	31/08/2016	2%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ²⁻³	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/09/2016	31/12/2020	2%+1% ⁴	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/01/2021	ad oggi	2%+1,5% ⁵	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti firmatarie del CCNL hanno stabilito l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all' 1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Per i lavoratori già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione del presente accordo, tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori non iscritti le Parti definiranno, a partire dal prossimo mese di settembre, le modalità applicative del versamento del contributo aziendale, prevedendo specifici percorsi informativi dei dipendenti coinvolti. L'applicazione di tale previsione normativa, riferita ai non iscritti, è condizionata alla verifica e compatibilità con la normativa COVIP vigente.

⁵ CCNL 23/10/2019. "A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", attualmente pari all'1%, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti."

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaa a	30/06/2013	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/07/2013	31/08/2016	2%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/09/2016	31/12/2020	2%+1% ³	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr
01/01/2021	ad oggi	2%+1,5% ⁴	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	1%	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr	2%; 6,91% ¹⁻²	retrib. tabellare, contingenza, anzianità, Edr

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti firmatarie del CCNL hanno stabilito l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all' 1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Per i lavoratori già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione del presente accordo, tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore

di lavoro. Per i lavoratori non iscritti le Parti definiranno, a partire dal prossimo mese di settembre, le modalità applicative del versamento del contributo aziendale, prevedendo specifici percorsi informativi dei dipendenti coinvolti. L'applicazione di tale previsione normativa, riferita ai non iscritti, è condizionata alla verifica e compatibilità con la normativa COVIP vigente.

⁴ CCNL 23/10/2019. "A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", attualmente pari all'1%, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti."

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FONDEMAIN

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

Destinatari

ASTRI - FONDEMAIN - SOLIDARIETÀ VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è determinata dal valore cumulato delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:

- retribuzione tabellare,
- indennità di contingenza,
- 1 aumento periodico di anzianità,
- Edr ex Protocollo interconfederale 31/07/1991.

CCNL 26/03/2019. "Le Parti precisano altresì che questi elementi economici variano a seconda del livello di inquadramento del dipendente, e sono riferiti alle percentuali di versamento indicate nel contratto collettivo, con obbligo per 12 mensilità. [...] il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla legge. "

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale

- scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI AUTORIMESSE, NOLEGGIO AUTOBUS, NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA, LOCAZIONE AUTOMEZZI, NOLEGGIO MOTOSCAFI, POSTEGGIO E CUSTODIA AUTOVETTURA SU SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO, LAVAGGIO AUTOMATICO E NON AUTOMATICO E INGRASSAGGIO AUTOMEZZI

Indice:

15/12/2022 CCNL Ipotesi di accordo
23/10/2019 CCNL Ipotesi di accordo
26/03/2019 CCNL Verbale di accordo
27/07/2016 CCNL Ipotesi di accordo
20/06/2013 CCNL Accordo di rinnovo
28/07/2006 CCNL Accordo di rinnovo
11/06/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio

15/12/2022

Ipotesi di accordo

Il giorno 15 dicembre 2022, in Roma presso la sede dell'ANIASA, e con modalità mista con collegamento da remoto, si sono incontrate:

- ANIASA;
- FILT-CGIL Nazionale;
- FIT-CISL Nazionale;
- UILTRASPORTI Nazionale.

Con il presente accordo le sopra richiamate Parti hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL del 23 ottobre 2019 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dal 01/01/2022 e scadrà il 31/12/2024, sia per la parte economica che normativa.

Le Parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente

BUONO ACQUISTO

Le parti convengono che, limitatamente all'anno 2023, entro la data del 30 giugno 2023, verrà erogato un importo forfetario pari a € 250,00, non riproporzionato in base alla scala parametrica, a tutti i lavoratori secondo i criteri che seguono:

- L'importo è riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione, per i rapporti di lavoro a tempo parziale;
- L'importo verrà erogato ai lavoratori che nel mese di erogazione, avranno un'anzianità di servizio uguale o superiore ai 6 mesi;
- L'importo è escluso dalla base di calcolo del TFR e da qualsiasi incidenza sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta.

Modalità di erogazione del buono acquisto

Le Parti convengono, inoltre, che l'importo di cui sopra verrà erogato tramite la corresponsione di un "Buono Acquisto" avente il corrispondente valore nominale, al fine di godere dell'esenzione fiscale e contributiva su tale importo, ex ultimo periodo del comma 3 nonché comma 3 bis art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

È fatta comunque salva la facoltà del lavoratore di richiedere la conversione del valore nominale del "Buono Acquisto" in contributo di pari importo al Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo ASTRI), previa

comunicazione da effettuarsi all'Azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Le aziende che, alla data del 30 giugno 2023, non avranno erogato il "Buono acquisto" di cui al presente articolo, dovranno versare l'importo equivalente nella posizione individuale di ogni singolo dipendente attiva presso il Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo ASTRI), entro il 15 luglio 2023.

23/10/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 23/10/2019, tra l'ANIASA e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, si è stipulato il seguente accordo.

Con il presente accordo le sopra richiamate Parti hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL 26/7/2016 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dall'1/1/2019 e scadrà il 31/12/2021, sia per la parte economica che normativa.

Le Parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente

Previdenza Complementare

A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", attualmente pari all'1%, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.

Pertanto, a fare data dall'1/1/2021, "il contributo mensile contrattuale" a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,5%. Tale contribuzione sarà aggiuntiva rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà pari a 3,5%.

Tale contribuzione in percentuale di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolata sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:

- a) Retribuzione tabellare;
- b) Indennità di contingenza;
- c) Un aumento periodico di anzianità;
- d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31/7/1992;
- e) E.A.R. ex accordo rinnovo 23/10/2019 (a decorrere dall'1/3/2021).

- Nota a verbale -

Le Parti precisano che nel testo del CCNL, i termini "contribuzione" o "contributivo" sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell'azienda e del lavoratore, ossia come valore dell'importo reale da versare al fondo.

Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla legge.

26/03/2019

Verbale di accordo

Il giorno 26/3/2019, si sono incontrate ANIASA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, in qualità di Parti stipulanti il CCNL dell'autonoleggio/autorimesse, per riscontrare la corretta interpretazione dell'art. 9 (Previdenza Complementare) del CCNL del 20/6/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.

A seguito di alcune recenti situazioni verificatesi nel calcolare il contributo a carico del lavoratore ed a carico dell'azienda, non in linea con quanto condiviso in fase di definizione dell'articolo, le Parti, per quanto riguarda la corretta interpretazione del contributo alla previdenza complementare di cui all'art. 9 del CCNL 20/6/2013, confermano che il calcolo effettivo utile per i versamenti al Fondo Astri è sui seguenti elementi:

- retribuzione tabellare;

- indennità di contingenza;
- un aumento periodico di anzianità;
- edr ex accordo interconfederale del 31/7/1992.

Le Parti precisano altresì che questi elementi economici variano a seconda del livello di inquadramento del dipendente, e sono riferiti alle percentuali di versamento indicate nel contratto collettivo, con obbligo per 12 mensilità.

Le Parti, altresì, precisano che nel testo del CCNL, i termini "contribuzione" o "contributivo" sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell'azienda e del lavoratore, ossia come valore dell'importo reale da versare al fondo.

Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla legge.

27/07/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/7/2016, ANIASA e la FILT-CGIL Nazionale, la FIT-CISL Nazionale, la UILTRASPORTI Nazionale, Con il presente accordo le sopra richiamate Parti hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL 20/6/2013 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dal 1/1/2016 e scadrà il 31/12/2018, sia per la parte economica che normativa.

Le parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente

Previdenza complementare

A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti stabiliscono l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all' 1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.

Il contributo di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:

- a) retribuzione tabellare
- b) indennità di contingenza
- c) un aumento periodico di anzianità
- d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31/7/1992

Per i lavoratori già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione del presente accordo, tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori non iscritti le Parti definiranno, a partire dal prossimo mese di settembre, le modalità applicative del versamento del contributo aziendale, prevedendo specifici percorsi informativi dei dipendenti coinvolti.

L'applicazione di tale previsione normativa, riferita ai non iscritti, è condizionata alla verifica e compatibilità con la normativa COVIP vigente.

20/06/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/6/2013, tra ANIASA e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, si è stipulato il presente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 18/12/2010 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre

dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015, sia per la parte economica che normativa .

Le parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente accordo.

Previdenza complementare

Per il solo personale dipendente dalle imprese di cui al punto a) art. 9 del CCNL 18/12/2010, viene stabilito che, a far data dal luglio 2013 la percentuale di contribuzione a carico delle aziende aumenterà di un 1% oltre a quanto già previsto al primo comma dell'art. 9 del CCNL 18/12/2010.

Pertanto, la contribuzione dovuta sarà nelle seguenti misure :

- A carico dell'azienda 2%;
- A carico del lavoratore 1%.

Tale contribuzione in percentuale, per 12 mensilità, è calcolata sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento :

- a) Retribuzione tabellare;
- b) Indennità di contingenza;
- c) Un aumento periodico di anzianità;
- d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31/7/1992.

Per quanto non espressamente citato dal presente accordo, si rimanda al contenuto dell'accordo 11/6/1998 che qui si intende interamente richiamato per quanto concerne la normativa in oggetto .

28/07/2006

Art. 4 - Previdenza complementare

1. In relazione agli impegni assunti nell'Accordo 11 giugno 1998 in materia di previdenza complementare, le parti, nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti , convengono quanto segue:

- a) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autoveicoli sul suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, soccorso autostradale, potranno aderire al Fondo ASTRI nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo;
- b) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus con conducente potranno aderire al Fondo Priamo, istituito nel comparto degli autoferrottranvieri , nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo ;
- c) le Associazioni Anav e Fise e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo cureranno, congiuntamente, i necessari adempimenti per aderire ai suddetti Fondi e dirameranno ai rispettivi rappresentanti tutte le istruzioni operative che consentano l'adesione dei lavoratori ai Fondi suddetti e l'avvio delle procedure dei versamenti contributivi a partire dal 1° gennaio 2007.

2. Fatte salve le verifiche di fattibilità da compiere presso l'organismo di vigilanza competente, i lavoratori assunti a tempo indeterminato alla data di stipula del presente accordo, che presentino domanda di adesione al fondo complementare entro e non oltre il 31 dicembre 2006, possono optare per il versamento di un contributo doppio rispetto a quello stabilito dall'Accordo nazionale 11 giugno 1998 per un periodo pari a 20 mesi se già in forza alla data del 1 gennaio 2005, ovvero pari a quello intercorrente dalla data di assunzione successiva al 1° gennaio 2005 e la data di stipula del presente accordo. In tal caso viene raddoppiata anche la contribuzione a carico dell'azienda di appartenenza.

3. La normativa di cui al presente articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari.

11/06/1998

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In attuazione del CCNL 3.7.96, le parti concordano di avviare, per i lavoratori dei vari settori, un sistema di previdenza complementare volontario , anche mediante l'adesione a fondi contrattuali di categoria già costituiti .

A tal fine le parti costituiranno entro il prossimo mese di luglio una Commissione Paritetica per porre in essere le soluzioni tecniche opportune e necessarie per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria. La Commissione dovrà esaurire i propri lavori entro il 31.12.98.

La relativa contribuzione è così stabilita in percentuale per 12 mensilità sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento :

- a) retribuzione tabellare;
- b) indennità di contingenza;
- c) 1 aumento periodico di anzianità;
- d) E.D.R. ex Protocollo interconfederale 31.7.91.

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali :

- a carico dell'azienda 1%;
- a carico del lavoratore 1%

È altresì dovuta al fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% delle voci della retribuzione così come individuate al 3° capoverso del presente punto.

Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28.4.93, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR.

Le predette contribuzioni decorreranno, fermo restando l'adesione su base volontaria del singolo lavoratore, dalla data di costituzione del Fondo contrattuale ovvero dalla data di formalizzazione di adesione ad altro Fondo a tale titolo già costituito.

03/07/1996

Art. 60 - Fondo nazionale di previdenza complementare .

In coerenza con i principi della riforma del sistema pensionistico si conviene di dare vita a un Fondo nazionale di previdenza complementare .

Il fondo che sarà basato sul principio della volontarietà della adesione, funzionerà secondo il sistema della capitalizzazione dei versamenti individuali in applicazione di una contribuzione definita a livello di CCNL .

Nell'ambito del rinnovo biennale saranno definite le modalità di finanziamento del fondo che avverrà con contributi di pari entità da parte delle aziende e dei lavoratori e con una quota di TFR in corso di maturazione e con l'intero importo del TFR maturando per i lavoratori di nuova assunzione .

Non appena completato il quadro di riferimento legislativo e comunque entro l'attuale vigenza contrattuale, le Parti, avvalendosi anche di eventuali consulenze specialistiche, predisporranno la disciplina costitutiva e funzionale del fondo .

Si conviene fin d'ora che gli organi amministrativi e di controllo del Fondo saranno composti nel rispetto del criterio della pariteticità della rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori .

In questo contesto, le parti si impegnano a che siano evitati accordi o iniziative aziendali o territoriali sulla materia in quanto non coerenti con la presente pattuizione .
